



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Prot. n. 19071 \A30a

Ancona, 3 novembre 2011

a mezzo e-mail **Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione**
a mezzo e-mail **Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione**
e, p.c. Alle OO.SS. del comparto scuola – segreterie regionali

**OGGETTO: D.L.vo 1 dicembre 1997 n. 468 (in G.U. dell'8.1.1998, Anno 139 n. 5).
Prestazione di attività socialmente utili nelle istituzioni scolastiche.
Modalità di utilizzo nelle istituzioni scolastiche.**

Anche alla luce della recente diffusione del fenomeno e delle richieste avanzate da parte sindacale di criteri uniformi in sede regionale, si ritiene opportuno fornire indicazioni sulle modalità di utilizzo diretto dei lavoratori in mobilità da parte delle istituzioni scolastiche, precisando che la normativa di riferimento è rappresentata dal D.L.vo 468\1997 che consente alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo di soggetti iscritti nelle liste di mobilità e percettori della indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione ovvero di lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore (cfr. art.7 c.1). L'utilizzo di tali lavoratori avviene previa richiesta alle sezioni circoscrizionali dell'impiego, da parte dell'Amministrazione (nel caso di specie le singole istituzioni scolastiche) che dovrà precisare la durata della prestazione di attività di lavori socialmente utili (cfr. art.7 c.2); poiché gli uffici del lavoro cui compete l'individuazione e l'assegnazione dei lavoratori devono inviare lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, occorrerà che l'istituzione scolastica richiedente precisi le mansioni cui intende adibire i lavoratori richiesti. Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art.8 c.2 del citato D.L.vo 468\1997 tali lavoratori possono essere utilizzati – senza che l'Amministrazione utilizzatrice debba corrispondere alcuna integrazione retributiva - per 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.

Riguardo alla questione relativa alle mansioni concretamente attribuibili a questi lavoratori, l'art. 1 comma 2 lett. D) del dlgs 468\97 indica genericamente prestazioni di attività socialmente utili, senza specificarle, anche alla luce del fatto che i soggetti potenzialmente utilizzatori sono molteplici, in quanto coincidono con l'intero spettro delle Pubbliche Amministrazioni. Una prima agevole conclusione è che l'utilizzazione di tali lavoratori deve avvenire per l'attuazione delle finalità istituzionali dell'ente utilizzatore. Si ritiene che – proprio in considerazione del carattere aggiuntivo ed eventuale dell'assegnazione di tale personale – esso debba essere impiegato per accrescere l'efficienza complessiva del servizio, realizzandone un livello di erogazione più avanzato rispetto a quello conseguibile attraverso l'utilizzo della dotazione ordinaria di personale assegnata dall'Ambito Territoriale competente, in base a parametri predeterminati. In altre parole la relazione tra il personale statale e gli L.S.U. deve atteggiarsi in termini virtuosi di integrazione e complementarietà. Si raccomanda ai Dirigenti scolastici che – nella fase di concreta assegnazione delle mansioni ai lavoratori socialmente utili – abbiano cura di attribuire loro compiti il più possibile coerenti con la loro pregressa esperienza professionale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta

AF\Anno-2011\Organico-Mobilità\Fatto\Utilizzo-LSU.doc